

I risultati della ricerca dell'Organismo Italiano di Contabilità con l'Osservatorio sui Bilanci

Rendiconto finanziario bocciato

In molti casi risulta in contrasto con il conto economico

DI RAFFAELE MARCELLO

La correttezza formale del rendiconto finanziario presente nel 93% dei casi si scontra con anomalie e incoerenze con le voci bilancio.

Si è tenuto ieri a Roma, presso l'Università La Sapienza, l'evento intitolato "Il Rendiconto finanziario: evidenze empiriche e possibile evoluzione dei principi contabili", organizzato da Osservatorio sui Bilanci, SIDREA, OIC e l'Ateneo ospitante.

L'incontro ha rappresentato un momento di approfondimento su uno dei documenti più rilevanti - e spesso più trascurati - nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria: il rendiconto finanziario.

Al centro del dibattito la presentazione dei risultati di un ampio progetto di ricerca, avviato dall'Organismo Italiano di Contabilità insieme con l'Osservatorio sui Bi-

lanci e sulla Comunicazione Economico-Finanziaria, volto ad analizzare la qualità e la coerenza del rendiconto finanziario redatto secondo i principi contabili nazionali da un campione rappresentativo di oltre 1.000 imprese italiane soggette all'obbligo di redazione del prospetto.

Errori ricorrenti e scarsa articolazione

L'indagine ha messo in luce numerose criticità. Per il 93% del campione, il prospetto "appare" conforme ai requisiti formali dell'OIC, in molti casi però, le imprese non garantiscono la piena articolazione tra il rendiconto e gli altri schemi di bilancio, con la conseguenza di limitare la capacità informativa del documento, specie nelle sezioni relative all'attività operativa. In particolare, si segnala che:

- nel 17% dei casi, la rettifica per Interessi passivi/(interessi attivi) non coincide con i valori rilevati in conto eco-

nomico;

- nel 74% dei casi, gli accantonamenti ai fondi riportati nel rendiconto non coincidono con i valori del conto economico;

- nel 9% dei casi, le svalutazioni per perdite durevoli di valore non si mostrano coerenti con le voci del conto economico;

- il 26% delle variazioni delle rimanenze, 34% delle variazioni dei crediti (verso clienti) e il 20% di quelle sui debiti (verso fornitori) non risultano coerenti con i dati dello stato patrimoniale.

Le voci residuali, come "altre variazioni del capitale circolante netto" e "altre rettifiche per elementi non monetari", rappresentano rispettivamente il 60% e il 94% del valore assoluto di aggregati chiave dell'area operativa.

Analoghe criticità sono state rilevate anche nelle sezioni del rendiconto dedicate agli investimenti e ai finanziamenti, rispetto alle quali

l'analisi qualitativa è stata condotta su un sotto-campione di 380 aziende. Le anomalie riscontrate riguardano spesso la contabilizzazione dei disinvestimenti, l'aumento di capitale, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti, nonché la distribuzione di dividendi e acconti. Nella sezione investimenti, su 9 aziende con disinvestimenti, ben 5 presentavano errori di contabilizzazione; per la sezione finanziamenti, emergono anomalie nel 32% dei casi di aumento di capitale e nell'11% dei casi di pagamento di dividendi.

In altre circostanze sono emersi errori formali e discrepanze che, pur non infliggendo la correttezza contabile, riducono la trasparenza dell'informativa. Il quadro emerso pone in risalto, comunque, interrogativi sulla preparazione tecnica dei redattori e sulla priorità assegnata al rendiconto finanziario all'interno del processo di

bilancio.

Il ruolo della cash flow disclosure

L'analisi mostra anche come in un sistema di contabilità basato sulla competenza economica (accrual-based accounting), i ricavi e i costi vengono rilevati quando maturano, indipendentemente dall'effettivo incasso o pagamento.

Questo approccio fornisce certamente una rappresentazione più completa della performance economica di un'impresa, ma può rendere meno immediata la corretta stima i flussi di cassa futuri, rendendo necessario un presidio informativo aggiuntivo, a beneficio di investitori, creditori e autorità di vigilanza.

La qualità della cash flow disclosure diventa quindi centrale, soprattutto laddove l'impresa adotti il metodo indiretto, il più diffuso tra le aziende italiane.

L'adozione generalizzata del metodo indiretto - utilizzato dalla quasi totalità del campione - se da un lato riflette una scelta pragmaticamente giustificata dalla minore complessità nella redazione, dall'altro lato contribuisce a produrre documenti caratterizzati da scarsa leggibilità e da un peso eccessivo di voci residuali. In molti casi, il rendiconto si riduce a un esercizio meccanico di riconciliazione contabile, senza offrire al lettore una chiara rappresentazione del ciclo di generazione e utilizzo della cassa. Ad aggravare il quadro, vi è anche una diffusa assenza di informazioni integrative in nota, che potrebbero invece migliorare significativamente la comprensione dei flussi finanziari.

Le riflessioni emerse nel corso della tavola rotonda hanno evidenziato la necessità di intervenire non solo sulla normativa, ma anche sul piano operativo.

Tra le proposte più dibattute, la possibilità di affiancare al metodo indiretto una disclosure integrativa e analitica delle principali classi di incassi e pagamenti, l'introduzione di tabelle di riconciliazione per ridurre l'incidenza delle voci residuali, la definizione di un punto di partenza standardizzato per la sezione operativa e la predisposizione di esempi illustrativi che possano guidare i redattori nella costruzione del prospetto e consentire agli stakeholder di valutare in modo più efficace solidità finanziaria e rischi prospettici.

BREVI

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 37 depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, numero 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di "10 anni", anziché di "5 anni". La Corte ha ritenuto che tale disciplina, nello stabilire la durata decennale dei vincoli (cosiddetto "periodo di franchigia", durante il quale non sorge l'obbligo di indennizzo), abbia violato gli articoli 3 e 42 della Costituzione, determinando un'irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di proprietà.

"Dare la possibilità all'attuale gestore" di un impianto idroelettrico di "presentare un nuovo piano industriale che, sulla base dell'investimento, possa dare atto a una novazione della concessione in atto. E' un percorso che stiamo facendo ben consci che in questo momento vi sarebbero le possibilità in non molti anni di poter avere 15 miliardi di investimento nel settore che porterebbe ad una produzione di energia ulteriore e a una gestione migliore degli impianti perché quando una concessione va verso una scadenza nessuno più investe". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, intervenendo al convegno "Idroelettrico. La più grande fonte di energia pulita, rinnovabile, programmabile" alla Camera.

Si apre oggi a Venezia alle 9.30, presso la Scuola Grande di San Rocco, e prosegue nella giornata di sabato l'VIII Congresso nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (Unca), dal titolo "La riforma fiscale al tempo della Intel-

ligenza artificiale", ospite la Camera Tributaria del Veneto. Il Congresso cade nel venticinquennale della costituzione della Associazione, l'unica ad essere riconosciuta come specialistica in diritto tributario in base all'ordinamento forense. I temi congressuali sono di strettissima attualità e urgenza: la riforma fiscale e i decreti delegati approvati o in corso di approvazione; la riforma della giustizia tributaria, con la revisione della geografia giudiziaria; la digitalizzazione nel settore tributario, con riferimento ai diversi ambiti della normativa sostanziale, dell'accertamento, del processo e delle sanzioni; il ruolo e l'impatto della intelligenza artificiale sulla materia tributaria, sia in termini di evoluzione normativa che di applicazione pratica ad es. nella creazione e gestione delle banche-dati, nell'orientamento di verifiche ed accertamenti, nella fase processuale e giurisprudenziale.

Un patto per garantire sicurezza e legalità nei cantieri. Dalla trasparenza nelle procedure di affidamento alla tutela contrattuale della manodopera, fino alla valorizzazione, attraverso una corsia preferenziale riconosciuta dalle stazioni appaltanti, delle imprese che hanno la patente a crediti con il punteggio non decurtato. Sotto la lente di ingrandimento Milano-Cortina 2026. E' Confartigianato Imprese Veneto ad ospitare il primo incontro territoriale con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per divulgare i contenuti dell'Accordo che ha visto sedere attor-

no allo stesso tavolo tutte le associazioni di datori e lavoratori del settore edile e la Struttura per la prevenzione antimafia, presso il Viminale. Il testo dell'Intesa riguarda oltre 6 mila lavoratori impegnati nella realizzazione delle infrastrutture per i giochi 2026.

È da oggi online "A proposito di privacy", il podcast del Garante per la protezione dei dati personali, ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali e l'importanza della loro tutela. In ogni puntata un tema diverso: dalla cybersecurity all'intelligenza artificiale, dall'oblio oncologico ai diritti dei minori online. Un modo nuovo di rimanere informati sulle attività del Garante anche per i non addetti ai lavori. Il podcast dell'Autorità sarà disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it e sulle maggiori piattaforme online dedicate.

Il diritto dell'Unione impone ad uno Stato membro di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro e non la trascrizione dell'atto di matrimonio in un registro dello stato civile. Tuttavia, diverso è il caso in cui la trascrizione risulti essere l'unico mezzo per riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso in uno Stato membro che non lo preveda. Sono le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue J. Richard de la Tour nella causa C-713/23 | Wajewoda Mazowiecki.

© Riproduzione riservata